



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

Ordinanza n° 201 del 15 DIC. 2008

**IL SINDACO**

- Visto il verbale di accertamento nr. 47058 di protocollo del 04/12/2008 del Comando Polizia Locale di Capaccio, relativo a dei controlli eseguiti dal proprio personale ispettivo in Località Spinazzo in agro di Capaccio.

- Visto le risultanze del verbale di accertamento summenzionato, dal quale si rileva che "in Via Tempa di Lepre - località Spinazzo, all'altezza dell'impianto di raccolta delle acque provenienti dal canale collettore "Tempa di Lepre", gestito dal Consorzio di Bonifica di Paestum - Sinistra Sele, era in atto una immissione di rifiuti zootecnici nelle acque del predetto canale, facendone assumere una colorazione scura, con conseguente emanazione di un olezzo nauseabondo che invadeva la zona circostante;

- Accertato nel corso del sopralluogo che i reflui zootecnici provenivano dall'Azienda Agricola Zootecnica risultante di proprietà dei signori:

- Sig. De Angelis Giuseppe nato a Nocera Superiore (SA) il 01/01/1963 e residente in Capaccio alla Via Tempa di Lepre n. 1;
- Sig.ra Cattedra Maria nata a Nocera Inferiore (SA) il 03/01/1931 e domiciliata a Nocera Superiore (SA) alla Via Casa D'Amori n. 104;
- Sig. De Angelis Eliseo nato a Nocera Superiore (SA) il 31/03/1967 ed ivi residente alla Via V. Rosso n. 59;

- Preso atto che l'Azienda Agricola Zootecnica in argomento di proprietà dei signori sopra generalizzati, risulta condotta dal Sig. Cacciapuoti Nicola nato a Napoli il 24/03/1975 e residente a Qualiano (NA) alla Via Santa Maria a Cubito n. 338, giusto contratto di affitto stipulato tra le parti in data 10/02/2006.

- Verificato con la presenza costante del Sig. Cacciapuoti Nicola, sopra generalizzato, che i reflui zootecnici all'atto del sopralluogo, fuoriuscivano da una tubazione in cemento e si immettevano nel predetto canale collettore denominato "Tempa di Lepre", accertando inoltre, che sul lato ovest dell'azienda, da un muro di recinzione posto a confine con la strada comunale Via Tempa di Lepre, vi sono una serie di fori da cui fuoriescono i liquami di stabulazione, che si accumulano su un'area di circa mq. 1.000, il tutto in violazione al D.Lgs 152/2006, nonché dell'art. 635 C.P., dell'art. 674 C.P., e dell'art. 734 C.P.;

- Rilevato che in tale occasione, l'area oggetto dell'inconveniente igienico sanitario, è stata sottoposta a sequestro penale preventivo;

- Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 Aprile 2006, che in applicazione dell'art. 38 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce, i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina, da parte delle regioni, delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lett. a), b) e c) del D.Lgs n. 152/1999, ora articolo 101, comma 7, del D.Lgs n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari.

- Vista la Deliberazione N. 120 della Regione Campania- Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Recepimento del DM 7 aprile 2006 ad oggetto "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento".

- Visto che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:
  - Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447).
  - Fasce di rispetto stradale (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.);
  - Vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
  - Tutela dei corpi idrici (Art. 96 lettera f del R.D. del 25.7.1904, n. 523 e art. 41 del D.Lgs del 11.5.1999, n. 152).
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuiscono al Sindaco le competenze necessarie per l’emissione di atti contingibili ed urgenti in materia di igiene e incolumità pubblica;
- Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
- Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 Aprile 2006.
- Vista la Delibera N. 120 della Regione Campania.
- Visto le leggi sanitarie vigenti in materia.
- Visto il vigente Regolamento Comunale “Servizio Integrato Gestione Rifiuti”.
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- Visto il vigente Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Capaccio.
- Considerato che la situazione di inquinamento emersa dalle indagini, rappresenta pericolo igienico sanitario.
- Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
- Salva ed impregiudicata l’azione penale.

### **ORDINA**

- Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti delle leggi e dei regolamenti comunali vigenti in materia e in premessa citati ai signori:
  - Sig. De Angelis Giuseppe nato a Nocera Superiore (SA) il 01/01/1963 e residente in Capaccio alla Via Tempa di Lepre n. 1 nella sua qualità di proprietario dell’Azienda Agricola Zootecnica in questione in Località Spinazzo in agro di Capaccio .
  - Sig.ra Cattedra Maria nata a Nocera Inferiore (SA) il 03/01/1931 e domiciliata a Nocera Superiore (SA) alla Via Casa D’Amori n. 104 nella sua qualità di proprietaria dell’Azienda Agricola Zootecnica in questione in Località Spinazzo in agro di Capaccio.
  - Sig. De Angelis Eliseo nato a Nocera Superiore (SA) il 31/03/1967 ed ivi residente alla Via V. Rosso n. 59 nella sua qualità di proprietario dell’Azienda Agricola Zootecnica in questione in Località Spinazzo in agro di Capaccio.
  - Sig. Cacciapuoti Nicola nato a Napoli il 24/03/1975 e residente a Qualiano (NA) alla Via Santa Maria a Cubito, n. 338, in qualità di conduttore e responsabile dell’Azienda Agricola Zootecnica de quo in Località Spinazzo in agro di Capaccio.
- 1. A richiedere all’Autorità Giudiziaria competente nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla notifica della presente ordinanza, il dissequestro dell’area ai fini dell’ottemperanza, facendo obbligo ai signori sopra generalizzati, di informare il Comune di Capaccio – Comando Polizia Municipale, mediante deposito di copia della richiesta di dissequestro.
- 2. Di provvedere a sue spese e cura, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di dissequestro dell’area da parte della Autorità Giudiziaria, agli interventi di eliminazione degli scarichi abusivi, di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il danno, ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgvo n. 152/2006.
- 3. Di comunicare al Comune di Capaccio – Comando Polizia Municipale, l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte dei

competenti organi di controllo, producendo la necessaria documentazione circa gli interventi eseguiti.

### CON DIFFIDA

- Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato, si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dai signori sopra generalizzati delle spese sostenute ai sensi dell'art. 192, comma 3), nonché all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152.

- Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato:

1. Al Sig. De Angelis Giuseppe nato a Nocera Superiore (SA) il 01/01/1963 e residente in Capaccio alla Via Tempa di Lepre n. 1, nella sua qualità di proprietario dell'Azienda Agricola Zootecnica in questione ubicata in Località Spinazzo in agro di Capaccio .
2. Alla Sig.ra Cattedra Maria nata a Nocera Inferiore (SA) il 03/01/1931 e domiciliata a Nocera Superiore (SA) alla Via Casa D'Amori n. 104 nella sua qualità di proprietaria dell'Azienda Agricola Zootecnica in questione ubicata in Località Spinazzo in agro di Capaccio.
3. Al Sig. De Angelis Eliseo nato a Nocera Superiore (SA) il 31/03/1967 ed ivi residente alla Via V. Rosso n. 59, nella sua qualità di proprietario dell'Azienda Agricola Zootecnica in questione in ubicata Località Spinazzo in agro di Capaccio.
4. Al Sig. Cacciapuoti Nicola nato a Napoli il 24/03/1975 e residente a Qualiano (NA) alla Via Santa Maria a Cubito, n. 338, in qualità di conduttore e responsabile dell'Azienda Agricola Zootecnica de quo, ubicata e operante in Località Spinazzo in agro di Capaccio.
5. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
6. Al Responsabile Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, - Dipartimento Provinciale di Salerno Via Lanzalone n. 54/56 Salerno.
7. All'ASL SA/3 U.O.P.C. - Piazza Santini di Capaccio (SA).
8. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Foce Sele.
9. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
10. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

### COMUNICA

- Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale 373 010. 0000

Il Sindaco  
p.a. Pasquale Marino

